

STATUTO

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita per volontà del Rev. Fr. Ifeanyi Boniface Duru l'associazione denominata "Associazione OPERA DON BONIFACIO AZIONE VERDE ODV ETS" con sede in Matera, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".

La denominazione sociale, in qualunque modo sia formata deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune, dando comunicazione agli uffici competenti.

Con delibera dell'Assemblea dei soci possono essere inoltre istituite sedi operative e gruppi territoriali dell'Associazione ovunque lo ritenga opportuno, anche all'estero.

L'Associazione adotterà, se lo si riterrà opportuno, le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica, il riconoscimento di ente morale e la trasformazione in altre forme giuridiche di Enti del Terzo Settore.

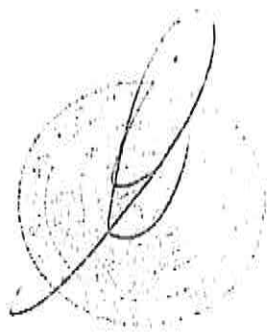
Al fine di valorizzare la visione e ampliare lo scopo sociale, migliorando il coordinamento e la progettualità operativa territoriale, l'Associazione potrà istituire un ente di tipo federativo nazionale e internazionale disciplinata da apposito regolamento secondo le procedure previste dalla normativa.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione è apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di utilità e solidarietà sociale, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo



prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Art. 3 - Scopi associativi

L'impegno dell'Associazione è mirato a scopi di rinnovamento civile, sociale, culturale e nel perseguimento e affermazione dei valori della solidarietà per la realizzazione di una società più giusta anche attraverso il riconoscimento e la tutela dei diritti della persona e lo sviluppo della cultura olistica.

a) L'Associazione, in particolare, opera nel campo della Cooperazione allo Sviluppo e Solidarietà Internazionale a favore dei paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 125/2014 e nella fattispecie si ispira ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dichiara di agire in conformità dei principi stabiliti dalla legge 125/2014 e rispetta gli standard internazionali in materia di diritti umani, responsabilità sociale e tutela ambientale.

L'associazione nel perseguire le finalità di solidarietà sociale, opera per il raggiungimento degli obiettivi di cui art. 1, comma 2 della legge 125/2014.

b) L'associazione agisce per favorire lo sviluppo sostenibile e il progresso economico, sociale, tecnico e culturale delle aree periferiche del Mondo, comprese aree del territorio italiano nelle quali è necessario un intervento forte ed incisivo, attuando iniziative, progetti e promuovendo attività di carattere informativo, formativo e di intervento diretto su tali realtà in armonia con i programmi locali di sviluppo.

c) L'Associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività culturale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, la gratuità delle cariche, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

d) L'Associazione per il conseguimento delle proprie finalità può stipulare convenzioni con organismi internazionali (Unione Europea, Nazioni Unite, ecc.); enti nazionali (Stato, Regioni, Enti Locali, ecc.); soggetti giuridici pubblici e privati e può altresì aderire ad altri consorzi di ONG nazionali, europei e internazionali.

e) L'Associazione agisce senza fini di lucro, nello spirito di solidarietà sociale, mettendo le proprie conoscenze e le proprie capacità al servizio della cooperazione e della solidarietà internazionale e nazionale.

f) L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- realizzare progetti di cooperazione internazionale per lo sviluppo che contribuiscano a promuovere i diritti umani, l'inclusione sociale, la pace, la giustizia sociale e lo

- pror
formazi
program
territo
stato d
- prom
tra i
partena
- ricon
dimensi
- srac
miglior
promuov
territo
stato d
- tute
dell'in
e i pri
- prom
recuper
protezi
per fav
ed ecor
di svil
svantag
- attua
del dir
di imp
mirano
popolaz
catastr
- real:
favore
solidal
l'eroga
che pr
univers
allo sv
- comp
sulla
sociale
sociali
e per
monito
- rice
traspa
sosteg
- erog
e favo

- promuovere l'educazione olistica, l'istruzione e la formazione di bambini e adulti e la realizzazione di programmi per lo sviluppo sociale, economico e sanitario nei territori dei Paesi in via di sviluppo, di popolazioni in stato di bisogno o di persone svantaggiate e vulnerabili;
- promuovere relazioni internazionali solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato;
- riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione spirituale, individuale e comunitaria;
- sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile in particolare nei territori dei Paesi in via di sviluppo, di popolazioni in stato di bisogno o di persone svantaggiate e vulnerabili;
- tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto;
- promuovere la coesione sociale nelle aree a rischio e il recupero delle situazioni di marginalità e salvaguardia e protezione dei diritti delle fasce più deboli e vulnerabili per favorire il reinserimento nella vita sociale, culturale ed economica in particolare nei territori dei Paesi in via di sviluppo, di popolazioni in stato di bisogno o di persone svantaggiate e vulnerabili;
- attuare interventi di aiuto umanitario secondo i principi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione, che mirano a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi, in stato di bisogno e svantaggiate nel mondo;
- realizzare programmi di sostegno collettivo a distanza a favore di una comunità di bambini e/o adulti, quale forma solidale e culturale di sviluppo tra i popoli, attraverso l'erogazione di servizi e contributi economici periodici, che provvedano alla sussistenza, all'educazione scolastica, universitaria e professionale, all'assistenza sanitaria o allo sviluppo economico;
- compiere studi e ricerche anche con metodi sperimentali sulla teoria del Cambiamento e la valutazione dell'impatto sociale per fare emergere il valore degli interventi sociali, in linea con gli standard europei e internazionali, e per impostare strategie progettuali e misurare e monitorare gli effetti;
- ricercare gli strumenti che favoriscano l'informazione, la trasparenza, la visibilità e la qualità degli interventi di sostegno a distanza;
- erogare borse di studio e conferire premi per incentivare e favorire l'inserimento nei circuiti culturali di studenti in tutto il mondo, promuovendo inoltre programmi di ricerca,

A handwritten signature or stamp, possibly a signature, located on the right side of the page. It consists of a large, stylized letter 'S' or 'G' with a long, sweeping tail that extends downwards and to the left.

di formazione specialistica e professionale, alta specializzazione universitaria e post-universitaria finalizzati all'interesse generale;

- compiere attività che promuovano l'inclusione sociale, la partecipazione attiva, l'uguaglianza di genere e combattano le forme di discriminazione con un'attenzione specifica alle minoranze e ai migranti;

g) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- promozione della conoscenza della cultura del popolo Igbo, della Nigeria e di tutti gli altri popoli dell'Africa;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- attività commerciali, produttive, di educazione e

concess
nell'am
solidali

- radic
dell'ar
223, e

- org
dilett

- servi
mercato

all'art
all'art

2016, n

- allog
infrast

modific
residen

sociali

- prote
n. 225,

- riqu
confisc

- inte
commi

success
prestaz

alla le

- inter

- pre
Preside

pubblic
2001, e

- educ
sensi

modific
sociale

- inte
miglior

all'uti
natural

abitual
special

- inte
cultura

22 genr

- forma

- ricer

- forma

- serv:

concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

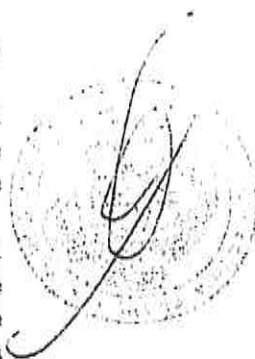
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- formazione extra-scolastica;

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da



enti del Terzo settore;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

L'Associazione può anche svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. All'uopo l'Associazione, in via secondaria e strumentale, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari che, a giudizio dei propri organi competenti, siano necessarie o anche solo opportune per il raggiungimento dei propri fini, ivi compresa la locazione, l'acquisto e la vendita di beni mobili e immobili, la stipula di contratti di finanziamento, la concessione di garanzie, ed ogni altra attività strumentale al raggiungimento delle finalità suddette, con esclusione di ogni intento speculativo e di ogni attività che fosse vietata dalle vigenti norme di legge.

Fermo restando il divieto di distribuzione degli utili sancito dalla legge, l'Associazione potrà svolgere le proprie attività con esercizio di impresa, il tutto nei limiti ed in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

personale
L'attività
modo nem
rimborso
effettive
prestata,
preventiv
in ogni c
L'Associa
avvalersi
natura e
funzionan
specializ
lavorator
al cinqu
maggiore
modificaz
organizza

Art. 6 -
Possono
senza di
lingua,
personal:
dell'assi
all'Assoc
giuridici
alle a
competen
Per es:
pervenir
contenen
a) No
residenz
denomina
rapprese
l'indica
dell'amm
b) di
al pres
sociali.
Chi inte
al Cons
delegato
condivic
l'impegr
Il Cons
esamina
dispone

personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

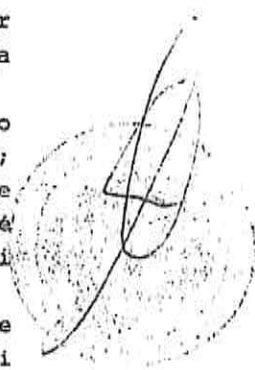
Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. che condividono le finalità dell'associazione. Il numero degli iscritti è illimitato, all'Associazione possono aderire persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Per essere ammessi all'Associazione è necessario far pervenire al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente:

- a) Nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, codice fiscale (per le persone fisiche); denominazione, sede, codice fiscale e generalità del legale rappresentante (per le persone giuridiche), nonché l'indicazione di ogni ulteriore elemento utile ai fini dell'ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- b) dichiarazione di accettare e attenersi integralmente al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di



accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di pronunci l'assemblea soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o, in mancanza, del legale rappresentante, il tutto nel rispetto dei limiti di legge.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale, nei limiti e nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

I soci volontari, iscritti in un apposito registro, che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

I soggetti terzi che si sono distinti per aver effettuato erogazioni per il raggiungimento delle finalità statutarie, possono partecipare alle delibere dell'Organo Direttivo, aventi ad oggetto l'utilizzo delle medesime risorse erogate, in qualità di Soggetti Sostenitori.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere i componenti degli organi associativi e

c) chie
previsti
d) formu
programm
previsti
e) ess
consulta
scritta
Art. 8 -
I doveri
a) rispe
organi a
b) ess
associat
c) non
l'immagi
d) i
dell'As:
Art. 9 -
Non pos
medesim
Non pos
con l'A
Art. 10
La qual
a) per
b) per
c) per
d) per
a) Perc
il ter
la sott
b) Per
venga
9.
c) Per
avendo
presen
rappor
d) Per
dato
associ
versan
eserc
Il so
e c),
espor
I pro
dal m

- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto.
- e) essere informati sull'attività associativa e di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente.

Art. 8 - Doveri

I doveri dei soci sono:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso.

a) Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

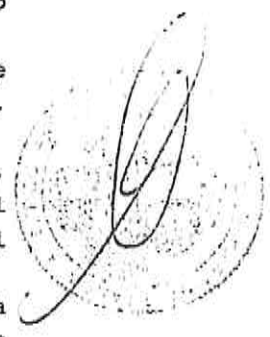
b) Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

c) Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

d) Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del



termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

L'associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) beni immobili e mobili;
- b) dalle quote degli aderenti;
- c) da contributi di privati;
- d) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
- g) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- h) da attività di raccolta fondi;
- i) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- l) da azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

general
n) ogni
sociali
Art. 13
Il pat
di cui
svolgi
finalit
L'assoc
indiret
della i
volonta
Art. 14
L'assoc
disposi
naziona
proprie
Qualora
inferio
eventua
attuali
redazio
indero

Art. 1
Sono o
a. l'A
b. il
c. il
il Dir
d. l'
quest'
e. il
dalla
compet
format
e succ
f. Il
Non p
abbia
rappo
Ai c
revis
2397
attrib
effet
prest
Art.
L'ass

generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
n) ogni altro tipo di entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 - Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) la redazione del Bilancio sociale è facoltativa, salve le inderogabili norme di legge.

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente, il Vicepresidente del Consiglio Direttivo, il Direttore Generale e il Presidente Onorario.
- d. l'organo di controllo nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore; a meno che le relative competenze non siano attribuite all'organo di controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6 del d. lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. Il Comitato Scientifico.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione;

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.



Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea può essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede legale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Salvo diversamente disposto da inderogabili norma di legge, può essere consentita la partecipazione all'Assemblea in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

L'a
cor
ave
sia
L'a
moc
val
pre
in
deg
Art
In
pre
vot
le
Del
da
Art
L'a
vot
alle
sing
Sono
dell
Per
cons
anag
Nell
espr
Le
modi
lega
terz
Le c
scio
patr
quar
Art.
Cias
Cias
un a
all'a
Le
presi
pubbl
del
si de
È fa
soci

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

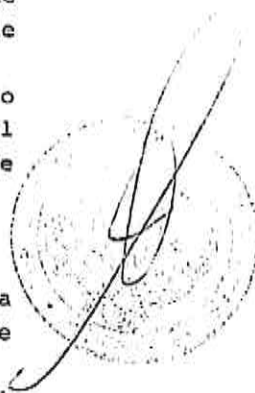
Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 - Competenze



1. L' assemblea ordinaria
 - a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
 - b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
 - c. determina l'importo annuale delle quote associative;
 - d. definisce le linee programmatiche della Associazione;
 - e. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
 - f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
 - g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;
 - h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
 - j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
 - k. delibera sulla esclusione degli associati.
 - l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;
 - m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione
 - n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 1. L'assemblea straordinaria delibera:
 - a. sulle modifiche dello statuto sociale;
 - b. sulla variazione della sede legale;
 - c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'art.40
 - e. Delibera sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art.4 dello statuto.
- Art. 24 - Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo è composto, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) numero dispari componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.
 2. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico e dall'art. 2382 del Codice civile.
 3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Direttore Generale, il segretario ed il tesoriere; può nominare altri responsabili con riferimento a

4.
ge
de
5.
lo
te:
ri
6.
pre
di
gio
pos
pre
7.
arg
del
cui
soc
8.
opp
man
fun
del
per
Le
vi
del
favi
dov
dal
di
Può
Dire
di
tele
-
legi
dell
vota
-
adec
verk
-
disc
all'
Tali
trov
si
attr

4. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore generale sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

5. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

6. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Può essere consentita la partecipazione al Consiglio Direttivo in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Tali riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il Presidente. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

A handwritten signature in dark ink is written over a circular, textured stamp. The signature is fluid and cursive, starting with a large loop. The stamp appears to be a circular seal or stamp, possibly containing text that is illegible due to the texture and the signature over it.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto. entro 60 giorni dalla loro presentazione, ne dà notizia agli interessati e ne fa annotazione sul libro dei soci. La delibera di rigetto viene emessa in forma motivata.
- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente.

;
F
E
C
2
t
C
I.
vo
la
Al
pr
pr
3.
Di
4.
a)
del
rap
b)
aff
c)
amm
amm
com
d)
oper
fina
da
rila
natu
dipe
5. A
e le
6. I
di c
rifer
Il p
inter
compo
autor
Nello
Fondat

presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 28 - Presidente

1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea al suo interno tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed esprime, nei rapporti con terzi, la volontà associativa

b) è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Organizzazione

c) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione riferendo all'organo di amministrazione e all'assemblea in merito alle attività compiute

d) è delegato ad aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

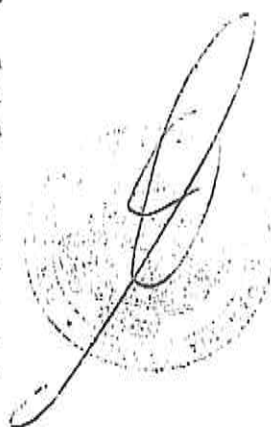
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio,

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso, previo rilascio di apposita autorizzazione, procura o delega del Presidente stesso.

Nello svolgimento del suo compito si avvale del parere del Fondatore.

Art. 29 - Vicepresidente Vicario



Scienc

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la tenuta e la redazione dei libri sociali.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art. 33 - Organo di controllo

L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci, sono rieleggibili.

L'assemblea può nominare anche un organo di controllo monocratico.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 34 - Competenze

L'organo di controllo, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

L'organo di controllo opera ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, l'organo di controllo deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

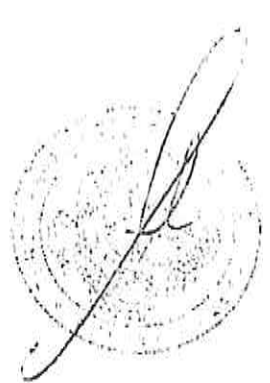
Art. 35 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita all'organo di controllo composto secondo le norme di legge vigenti.

Se l'organo di controllo esercita anche la funzione di revisore legale del bilancio, allora deve essere interamente formato da revisori legali iscritti.

Art. 36 - Comitato Scientifico

Il consiglio direttivo nomina i componenti del Comitato Scientifico, composto da un numero minimo di 5 (cinque) componenti fino ad un massimo di 20 (venti).



Possono essere eletti tra i componenti del Comitato Scientifico i soci dell'Associazione aventi la qualifica in ambito sanitario, accademico e sociale e tra personalità di alto valore scientifico non aventi la qualifica di socio.

I criteri per la selezione sono i seguenti:

- rilevanza scientifica dell'attività svolta;
- assenza di conflitti di interesse con l'industria del farmaco e dei presidi;
- condivisione degli scopi e della *mission* dell'Associazione.

Art. 37 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b) il libro degli associati;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V - Norme finali

Art. 38 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 39 - Regolamenti

1. Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore generale, degli altri responsabili eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

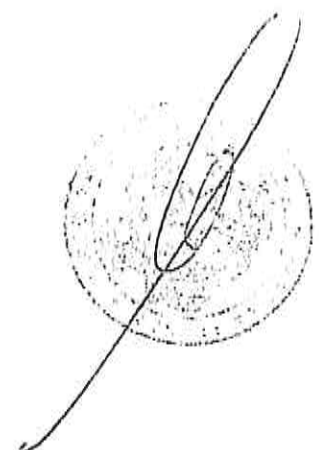
La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto, sussistendone i presupposti prescritti dalle vigenti norme di materia, ad altri enti operanti in identico o analogo settore.

Art. 41 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

F.to: Propato Rosaria, Angelo TURCO Notaio.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular, textured stamp. The signature is a cursive-style name, possibly 'Angelo Turco', written diagonally across the stamp.

Consigliere;

... MESITI Rosa nata a Cittanova il 15 dicembre 1963, Consigliere;

- è altresì presente DURU Ifeanyi Boniface nato a Amaigbo (nigeria) il 5 maggio 1962, Presidente Onorario;

- che nessuno si è opposto alla trattazione di quanto all'ordine del giorno,

Quindi il Presidente,

accertata

l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara

validamente costituita la presente assemblea idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invita me Notaio a redigerne il verbale.

Prende la parola il Presidente il quale, passando alla trattazione di quanto all'ordine del giorno, espone all'Assemblea le ragioni che rendono opportuno procedere all'adozione di un nuovo testo di statuto associativo, al fine di renderlo rispondente al nuovo dettato normativo di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

Quindi, dopo breve discussione, l'Assemblea, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità

delibera

- di adottare il nuovo testo di statuto associativo, al fine di renderlo rispondente al nuovo dettato normativo di cui al D.Lgs. n. 117/2017, nel senso proposto dal Presidente, che da oggi regolerà la vita dell'Associazione;

- di approvare il nuovo testo di statuto che, composto di n. 41 articoli, firmato dalla parte comparente e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera "B";

- di dare mandato al Presidente ad apportare al presente atto tutte le modifiche, soppressioni o aggiunte richieste dalle Competenti Autorità, nonché a svolgere tutti gli adempimenti necessari.

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore venti e minuti trenta

Imposte e spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico dell'Associazione e della parte comparente solidalmente tra loro.

La parte comparente dichiara che il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017.

La parte comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, ad eccezione dello statuto sociale.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto e fatto questo atto da me diretto dal principio alla fine.

Dell'atto stesso, unitamente allegato statuto, ho dato lettura alla parte comparente la quale a mia interpellanza dichiara

ra di essere lo scritto conforme alla sua volontà e lo appro-
va e sottoscrive e firma a norma di legge con me Notaio.

Sono le ore venti e minuti quarantasei

Consta di due fogli ed è scritto in parte a macchina da per-
sona di mia fiducia ed in parte di mio pugno complessivamen-
te su sei facciate e quanto fin qui della settimana

F.to: PROPATO Rosaria, Angelo TURCO Notaio. Vi è il sigillo.

Copia conforme all'originale,

composta di quindici fogli,

autografa della prescritta firma,

che si rilascia per uso consentito

Marina Tume, 3 giugno 2012

